

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 maggio 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2020, n. 1.

**Intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi dell'art. 117, comma ottavo della Costituzione.** (20R00123) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2020, n. 2.

**Norme relative al finanziamento della Città della Salute e della Scienza di Novara.** (20R00073) ..... Pag. 1

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. 23.

**Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche).** (20R00111) ..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. 24.

**Quinto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale.** (20R00112) ..... Pag. 3

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2019, n. 12.

**Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020.** (20R00076) ..... Pag. 4


#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2020, n. 08/Pres.

**Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni anche non appartenenti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).** (20R00071) ..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2020, n. 09/Pres.

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 0150/Pres.** (20R00072) ..... Pag. 16





## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2020, n. 1.

**Intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi dell'art. 117, comma ottavo della Costituzione.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7S3 del 13 febbraio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Ratifica dell'intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte*

1. Ai sensi dell'art. 117, comma ottavo della Costituzione e in ottemperanza all'art. 45, comma 3, dello Statuto della Regione, la presente legge provvede alla ratifica dell'intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate.

2. La nuova convenzione dell'intesa, contenuta nell'allegato A alla presente legge, come definita dal Comitato interregionale per la navigazione interna con deliberazione 16 aprile 2019, n. 2, disciplina le funzioni esercitate d'intesa, individua gli obiettivi, gli organismi di gestione, di rappresentanza e di consultazione, gli oneri a carico delle parti e la ripartizione delle spese.

3. La nuova convenzione entra in vigore a seguito del recepimento dell'atto da parte di tutte le regioni interessate. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell'intesa stessa, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di cui al primo periodo del presente comma.

4. La riduzione della quota annua di adesione della Regione Piemonte, transitoriamente prevista all'art. 5 della nuova convenzione, è applicata a tutti i bilanci approvati successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*Abrogazione*

1. Alla data della sottoscrizione della nuova convenzione di cui all'art. 1 è abrogata la legge regionale 1° marzo 1995, n. 28 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate - Abrogazione legge regionale 3 settembre 1981, n. 40) e cessa di avere efficacia la relativa convenzione.

Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 44.000,00 per l'anno 2020, in euro 13.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 13.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.03 (Trasporto per vie d'acqua), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

2. Gli oneri quantificati in euro 44.000,00 sono da ritenersi comprensivi, oltre che della quota per l'annualità 2020, anche delle quote per le annualità 2017, 2018 e 2019.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 3 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 febbraio 2020

CIRIO

*(Omissis).*

20R00123

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2020, n. 2.

**Norme relative al finanziamento della Città della Salute e della Scienza di Novara.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8S4 del 20 febbraio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finanziamento regionale*

1. In vigenza del contratto di partenariato pubblico privato promosso ai sensi dell'art. 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti



pubblici), finalizzato alla realizzazione della Città della Scienza e della Salute di Novara che prevede il pagamento di un canone annuo, anche frazionato, in carico all'Azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara, di seguito denominata Azienda, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare, in spesa a valere sul fondo sanitario regionale, un importo pari al valore del canone scadente nell'esercizio, al fine di garantire la regolare esecuzione dell'incombenza contrattuale da parte dell'Azienda interessata.

2. Ad avvenuta esecuzione dei pagamenti da parte dell'Azienda, anche di quote frazionate del canone di cui al comma 1, senza utilizzo totale o parziale dell'importo stanziato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre ogni necessaria variazione di bilancio rivolta a liberare le risorse per altri interventi a valere sul fondo sanitario regionale.

3. La Giunta regionale, ai fini della copertura finanziaria del canone di disponibilità di cui al comma 1, può autorizzare l'Azienda ad utilizzare i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile dell'Azienda stessa.

4. Il valore annuo stanziato a valere sul fondo sanitario regionale di cui al comma 1 non può eccedere l'importo di euro 23.000.000,00 oltre all'indicizzazione.

5. Il periodo per il quale la Giunta regionale è autorizzata a stanziare le spese di cui al comma 1 non può eccedere la durata del contratto di partenariato pubblico privato a partire dalla data di decorrenza del pagamento del canone di disponibilità.

#### Art. 2.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la copertura è garantita dalle risorse del fondo sanitario indistinto assegnate annualmente alla Regione.

#### Art. 3.

##### *Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 febbraio 2020

CIRIO

(*Omissis*).

20R00073

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. 23.

**Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche).**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 31 dicembre 2019 - Anno 50 n. 19 - Parte I)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche)*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) e successive modificazioni e integrazioni.»

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Art. 2.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 44/1999*


1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: «da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 e da lire 1.000.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 3.000 e da euro 500 a euro 1.500»;

b) alla lettera b), le parole: «da lire 500.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 750»;

c) alla lettera e), le parole: «da lire 100.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 150»;

d) alla lettera d), le parole: «da lire 2.000.000 a lire 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 3.000»;



e) alla lettera e), le parole: «da lire 100.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 150»;

f) alla lettera f), le parole: «da lire 1.000.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 1.500».

2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«2. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in relazione alle attività di cui alla presente legge e irrogano le relative sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione e di enti da essa individuati, delegati o sub-delegati) e successive modificazioni e integrazioni.

2-bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono trattenuti dai comuni che irrogano le sanzioni.

2-ter. Quando, nei due anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.».

#### Art. 3.

##### *Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 44/1999*

1. Dopo il comma 10 dell'art. 16 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui all'art. 13, commi 2 e 2-bis, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fino al 31 dicembre 2019 le funzioni di cui all'art. 13, comma 2, continuano ad essere esercitate dalla Regione.».

#### Art. 4.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021:

Esercizio 2020

Stato di previsione dell'entrata

Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) al Titolo 3 «Entrate extra-tributarie», Tipologia 200 «Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti».

Stato di previsione della spesa

Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 8 «Statistica e sistemi informativi», Titolo 1 «Spese correnti».

Esercizio 2021

Stato di previsione dell'entrata

Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) al Titolo 3 «Entrate extra-tributarie», Tipologia 200 «Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti».

Stato di previsione della spesa

Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 8 «Statistica e sistemi informativi», Titolo 1 «Spese correnti».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 24 dicembre 2019

*Il Presidente: TOTI*

(Omissis).

20R00111

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. 24.

**Quinto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 31 dicembre 2019 - Anno 50 n. 19 - Parte I)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*


1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali e di regolamenti regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

Art. 2.

*Disposizioni di adeguamento allo Statuto regionale*

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro);



b) legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria);

c) art. 23 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

d) art. 25 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010);

e) articoli 11 e 12 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro);

f) articoli 23 e 24 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

#### Art. 3.

##### *Abrogazione*

1. Sono o rimangono abrogate le leggi e i regolamenti regionali contenuti rispettivamente negli elenchi «A» e «B» allegati alla presente legge.

2. È o rimane abrogato l'art. 22 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

3. Al fine di assicurare la certezza del diritto, sono o rimangono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali contenute nell'elenco «C», allegato alla presente legge, restando impregiudicati gli effetti abrogativi già prodotti con la precedente abrogazione.

4. L'abrogazione di norme già abrogate non comporta reviviscenza.

#### Art. 4.

##### *Norma transitoria*

1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

2. Le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.

#### Art. 5.

##### *Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2019

*Il Presidente:* TOTI

(*Omissis*).

20R00112

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2019, n. 12.

**Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020.**

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. Gen. del 24 dicembre 2019*).

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

#### *Capo I*

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

#### Art. 1.

*Modificazioni dell'articolo 13-bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino).*

1. All'art. 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7 le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) nel comma 7 le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

c) nel comma 7-bis le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

d) nel comma 7-bis le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».



## Art. 2.

*Inserimento dell'art. 1-ter nella legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Dopo l'art. 1-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 1-*ter* (Indicatore composito del grado di sviluppo su base territoriale). – 1. Per le finalità dell'art. 1-*bis*, comma 2, e per assicurare la rispondenza delle politiche pubbliche a criteri di equità sostanziale, la Provincia può graduare il proprio intervento in base al grado di sviluppo locale, valutato con riferimento a parametri demografici, geo-morfologici e socio-economici.

2. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1, la Giunta provinciale, acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva con propria deliberazione l'indicatore composito di sviluppo territoriale, che può essere applicato anche con criteri diversi di gradualità e di modularità rispetto ai parametri indicati nel comma 1.

3. La Giunta provinciale con successive deliberazioni, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua le politiche pubbliche oggetto di applicazione dell'indicatore previsto dal comma 2 e definisce, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa di settore, purché nel rispetto della disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, termini e modalità di applicazione dell'indicatore nonché, se necessaria, l'integrazione con l'indicatore per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi (ICEF).»

## Art. 3.

*Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005).*

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-*bis*) un ente esponenziale delle collettività titolari con personalità giuridica di diritto privato in alternativa al comitato previsto dalla lettera a);»;

b) la lettera d) è: sostituita dalla seguente:

«c) il comune in assenza dell'ASUC o del soggetto previsto dalla lettera a-*bis*).»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), le amministrazioni separate: dei beni di uso civico possono acquisire la personalità giuridica di diritto privato, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5-*bis*.»;

3. Nel comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 dopo le parole: «L'ASUC» sono inserite le seguenti: «o il soggetto previsto dalla lettera a-*bis*) del comma 3.».

4. Nel comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: «se partecipa alla votazione almeno 40 per cento degli aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «se partecipa alla votazione almeno il 30 per cento degli aventi diritto».

5. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente:

«5-*bis*. La procedura prevista dai confini 1, 2 e 3 trova applicazione anche per la scelta della forma di amministrazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a-*bis*), in tal caso, il comune subentra, nell'ipotesi prevista dal comma 3, al soggetto previsto dalla lettera a-*bis*) del comma 3 dell'art. 4.»;

6. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Con regolamento sono individuate le disposizioni di questa legge che cessano di trovare applicazione per i beni di uso civico amministrati dal soggetto previsto dall'art. 4, comma 3, lettera a-*bis*), le disposizioni che pur riferendosi all'ASUC si applicano anche a tale soggetto ed è dettata la disciplina necessaria all'attuazione dell'art. 4, comma 3, lettera a-*bis*). Il regolamento è adottato sentita l'Associazione provinciale delle amministrazioni di uso civico.»

7. Le modificazioni della legge provinciale, sugli usi civici 2005 apportate da questo articolo si applicano:

a) alle ASUC che presentano un bilancio di dimensioni limitate, a decorrere dalla data fissata con deliberazione della Giunta provinciale; la medesima deliberazione individua la dimensione di bilancio e approva l'elenco nominativo delle ASUC il cui bilancio si colloca al di sotto di tale dimensione; i dati assunti a riferimento sono gli ultimi dati relativi al rendiconto disponibili al momento dell'adozione della deliberazione;

b) alle ASUC diverse da quelle della lettera a) dalla data fissata dal regolamento di esecuzione e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo articolo.

8. Le modificazioni della legge provinciale sugli usi civici 2005 introdotte da questo articolo non si applicano all'amministrazione di beni di uso civico comprendenti beni destinati a cava ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006), fino a quando non sarà diversamente disposto con specifico provvedimento legislativo.


## Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE,  
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

## Art. 4.

*Integrazione dell'art. 3 (Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10.*

1. Dopo il comma 6-*ter* dell'art. 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 è inserito il seguente



«6-*quater*. A decorrere dall'anno 2019 e fino alla riforma della disciplina della programmazione provinciale, in luogo dell'adozione da parte della Giunta provinciale del piano di miglioramento previsto da quest'articolo, le finalità del comma 1 sono perseguite nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro: organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e nello strumento di programmazione delle attività previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 6-78/Leg del 1998.»

#### Art. 5.

*Modificazioni dell'art. 25-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), e dell'art. 8 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), relative al documento di economia e finanza provinciale.*

1. Nel comma 2 dell'art. 25-bis della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: «, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali,» sono soppresse.

2. Nella lettera *b*) del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005, dopo le parole: «o la finanza locale; per» sono inserite le seguenti: «il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e».

3. Nella lettera *b*) del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005, dopo le parole: «con riguardo alle sole linee di impostazione» sono inserite le seguenti: «del DEFP e».

4. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005, è inserita la seguente:

«*b-bis*) l'elaborazione, entro aprile di ogni anno, di proposte di misure di politica pubblica da adottare a favore del sistema degli enti locali, quale contributo di riflessione strategica nella formulazione del documento di economia e finanza provinciale e della manovra finanziaria provinciale;».

#### Art. 6.

*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 7 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserita la seguente:

«*c-bis*) il riconoscimento di punteggi specifici ai dipendenti in relazione alla presenza di figli a carico, tenuto conto delle fasce di età, delle situazioni di handicap e del relativo impegno richiesto rispetto alla composizione del nucleo familiare, con riferimento agli istituti giuridici volti a favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, individuati nel contratto collettivo, per i quali è prevista la formazione di graduatorie, quali il lavoro a tempo parziale e le modalità alternative di esecu-

zione del rapporto di lavoro; per le medesime finalità la Provincia favorisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'applicazione degli istituti contrattuali che prevedono orari flessibili.»

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 19 della legge sul personale della Provincia 1997 sono aggiunte le parole «in relazione al processo di valutazione dei dirigenti disciplinato da questo articolo sono pubblicati i dati dell'art. 20 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).»;

3. Alla fine del comma 4, dell'art. 37 della legge sul personale della Provincia 1997 sono aggiunte le parole: «il medesimo regolamento può prevedere che in sede di formazione della graduatoria finale, in caso di permanenza di parità di merito e di titoli, tra i moli di preferenza sia previsto l'essere genitore o tutore legale di persona, facente parte del nucleo familiare, con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi della normativa vigente.»;

4. Dopo il comma 2 dell'art. 75-*ter* della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«*2-bis*. I dati relativi al comma 2, lettera *b-bis*), numero 5), sono pubblicati con riferimento alle figure dirigenziali individuate, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale 21 febbraio 2019, n. 20, dai singoli enti di appartenenza con proprio atto organizzativo, che definisce anche i criteri e le modalità di pubblicazione.

5. In sede di prima applicazione dell'art. 75-*ter* della legge sul personale della Provincia 1997, come modificato dal comma 4, l'atto organizzativo è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7.


*Abrogazione dell'art. 63 (Cessioni di quote della retribuzione) della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5.*

1. L'art. 63 della legge provinciale n. 5 del 1992 è abrogato.

#### Art. 8.

*Integrazione dell'art. 16-sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992).*

1. Alla fine del comma 4-*bis* dell'art. 16-*sexies* della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono inserite le parole: «La piattaforma informatica può essere utilizzata anche dalla Provincia per i procedimenti di propria competenza. A tal fine, la Provincia coordina con i soggetti preposti all'attuazione dello sportello unico telematico ed alla questione della piattaforma informatica l'individuazione delle strategie per lo sviluppo della stessa, assicurandone la funzionalità in relazione ai procedimenti di propria competenza.»



## Art. 9.

*Integrazione dell'art. 5 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti).*

1. Dopo la lettera *b)* del comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale n. 16 del 2012 è inserita la seguente:

«*b-bis*) Gli enti strumentali e le società in house degli enti indicati nella lettera *b)*, con oneri a carico degli enti strumentali e delle società stessi;».

## Art. 10.

*Proroga di graduatorie*

1. Fatto salvo l'attuale termine di scadenza delle graduatorie di figure professionali per le quali è stabilito nel bando di concorso, tra i requisiti d'accesso, un limite d'età, i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogati fino al 31 dicembre 2019 o in scadenza nel primo semestre del 2020, sono prorogati fino al 30 giugno 2020.

2. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti strumentali indicati dall'art. 33, comma 1, lettera *a)*, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), già prorogati fino al 31 dicembre 2019 in base alla normativa provinciale o in scadenza nel corso del primo semestre del 2020, sono prorogati fino al 30 giugno 2020, fatta eccezione per le graduatorie del personale del ruolo sanitario, che conservano la scadenza prevista.

## Art. 11.

*Modificazioni dell'art. 32 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008).*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai concorsi banditi nell'ambito delle gestioni associate di cui fanno parte i comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Tersina Palai en Bersntol e di Luserna Lusérn, per coprire posti inseriti nelle piante organiche degli stessi.

*2-ter*. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e *2-bis*, ai concorsi banditi dai comuni delle gestioni associate in cui sono compresi i comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo Garait, Palù del Fersina Palai en Bersntol e di Luserna Lusérn, per l'esercizio di compiti e attività oggetto della gestione associata, si applicano le disposizioni del comma *3-septies* dell'art. 37 della legge sul personale della Provincia 1997, nell'interesse delle popolazioni mòchena e, cimbra.»;

2. Nel comma 4 dell'art. 32 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008, dopo le parole: «ai commi 1, 2» sono inserite le seguenti: «, *2-bis*, *2-ter*».

## Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, POLITICHE SOCIALI ED EDILIZIA ABITATIVA

## Art. 12.

*Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«*3-bis*. In attesa della messa a regime dell'anagrafe nazionale degli assistiti,(ANA) prevista dall'art. 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), per garantire l'aggiornamento dell'anagrafe sanitaria provinciale degli assistiti istituita ai sensi dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e per assicurare i livelli essenziali e aggiuntivi di cui all'art. 1 della presente legge, le informazioni e le variazioni anagrafiche della popolazione residente - dati personali, questi, diversi da quelli appartenenti alle particolari categorie indicate nell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché da quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del medesimo regolamento - sono trasmesse all'Azienda provinciale per i servizi sanitari mediante invio attraverso i canali informatici di interconnessione o di interoperabilità messi a disposizione dall'azienda stessa o, se questi non sono ancora operativi, con estrazioni dei dati di variazione in formati e con tracciati definiti dall'azienda.»

2. Nel comma *6-quater* dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti «il 31 agosto 2020».

3. Il comma *6-quinquies* dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

«*6-quinquies*. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline derivante dal persistente e inutile esperimento delle procedure concorsuali, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza che il servizio sanitario provinciale è tenuto a garantire ai propri assistiti, l'Azienda provinciale - per i servizi sanitari può, nelle more dell'espletamento di ulteriori procedure concorsuali, affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché siastato previamente accertato che non vi sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzati con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico). Gli incarichi sono attribui-



iti con la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato l'utile esperimento della procedura concorsuale. Per garantire la qualità del servizio, gli incarichi sono conferiti a seguito di un avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità e sulla base di un criterio di qualità curricolare. Nuovi incarichi al medesimo soggetto possono essere conferiti solo se persistono le condizioni previste da questo comma.».

#### Art. 13.

*Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 (Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale).*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 7 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) le parole: «redige i certificati per il trasporto delle spoglie animali e» sono soppresse;  
b) la lettera c) è abrogata.

2. Nel comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: sono soppresse.

#### Art. 14.

*Integrazione dell'art. 22 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007).*

1. Nel comma 5 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «non può superare il 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non può superare il 10 per cento».

2. Alla fine del comma 9 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono inserite le parole: «Resta fermo quanto previsto dall'art. 32 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).»

#### Art. 15.

*Modificazioni dell'art. 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserita la seguente:

«b-bis) a enti del terzo settore che li destinano a persone in situazione di disagio sociale che si trovano in una temporanea emergenza abitativa, corrispondendo un canone non superiore a quello agevolato secondo la disciplina vigente per la locazione di immobili ad uso abitativo.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

«4-bis. Se, entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo o stabilito dalla normativa provinciale vigente in materia, eventualmente prorogato,

gli alloggi proposti ai sensi del comma 4 non sono accettati dai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie, questi alloggi sono locati ai sensi del comma 2.».

3. Nel comma 5 dell'art. 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: «2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 4 e 4-bis».

4. Nel comma 6 dell'art. 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: «2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 4, 4-bis e 5».

#### Art. 16.

*Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)».*

1. Al comma 2, dell'art. 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «almeno un componente» sono sostituite dalle seguenti: «il richiedente»;

b) dopo le parole: «che abbiano» sono inserite le seguenti: «il requisito previsto dall'art. 5, comma 2, lettera c-bis), nonché».

2. Nella lettera c) del comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: «dal regolamento di esecuzione» sono inserite le seguenti: «, fra cui rientra, in ogni caso, la presenza nel nucleo familiare di una donna vittima di violenza ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)».

3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: «Possono ottenere» sono sostituite dalle seguenti: «Può ottenere»;

b) nell'alinea le parole «i soggetti in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «il richiedente in possesso»;

c) dopo la lettera c ter) è inserita la seguente:  
«c-quater) assenza da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'art. 380, comma 2, del codice di procedura penale.»

4. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente:

«3. Hanno titolo al rinnovo del contratto di locazione i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 e che abbiano una condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione per la permanenza nell'alloggio.»



5. Nel comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 dopo le parole: «con gli enti locali, a soggetti» sono inserite le seguenti: «in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica previsti dal comma 2, lettere e), e-ter) e e-quater),».

6. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «ITEA S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «La Provincia, mediante ITEA S.p.a.».

7. Dopo la lettera b-bis) del comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserita la seguente:

«b-ter) condanna definitiva dell'assegnatario o di uno dei componenti del nucleo familiare, successiva all'assegnazione dell'alloggio, per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'art. 380, comma 2, del codice di procedura penale.»

8. Nel comma 5-bis dell'art. 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b-ter), e) e d bis),».

9. Nel comma 11 dell'art. 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «fatta salva la possibilità di avvalersi di ITEA S.p.a. previa convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la verifica annuale per la permanenza nell'alloggio che è svolta da ITEA S.p.a.».

10. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le finalità previste dall'art. 2-sexies, comma 2, lettere m) e q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UL) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), e, in particolare, per garantire l'accesso e l'occupazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica alle condizioni e ai presupposti normativamente previsti, nonché per espletare le connesse attività di controllo e sanzionatorie, la Provincia può trattare i dati relativi ai reati e alle condanne penali di cui agli articoli 5, comma 2, e 9, comma 3, della presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione.»

11. Le modificazioni della legge provinciale n. 15 del 2005 apportate dal comma 3 si applicano alle domande di locazione di alloggio di edilizia abitativa pubblica inserite nelle graduatorie approvate nell'anno 2021.

12. Per il rinnovo del contratto di locazione e per la revoca del provvedimento di assegnazione o di autorizzazione, alla locazione rispettivamente disciplinati dall'art. 5, comma 3, e dall'art. 9, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2005, come modificati da questo articolo, si considerano le condanne previste dall'art. 5, comma 2, lettera c-quater), della medesima legge provinciale, come modificato dal comma 3 del presente articolo, per i delitti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO, ENERGIA E CONTRATTI PUBBLICI

#### Art. 17.

*Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007).*

1. Nel comma 1 dell'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «In attuazione dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 227 del 2001, la Provincia istituisce un elenco provinciale delle imprese forestali, in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni forestali, nonché per la realizzazione delle opere e per la prestazione dei servizi in ambiti forestale.», sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e libere forestali), la Provincia istituisce un elenco provinciale delle imprese forestali che eseguono lavori o forniscono servizi di gestione forestale, articolato per categorie o sezioni distinte in base alla diversa natura giuridica delle imprese.»

2. Nel comma 2 dell'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «patentino previsto dall'art. 102-bis» sono sostituite dalle seguenti: «patentino previsto dall'art. 102» e le parole: «prevista dall'art. 102-bis, comma 1» sono sostituite dalle seguenti «prevista dall'art. 102».

3. Nel comma 4 dell'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 34 del 2018».

4. L'art. 102 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Qualificazione e i degli addetti alle utilizzazioni forestali) – 1. La Provincia promuove le attività di qualificazione e formazione degli addetti alle utilizzazioni forestali.

2. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce:

a) i requisiti professionali, i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e degli istruttori forestali, in relazione alla natura, alla complessità degli interventi da eseguire e ai compiti per ciascun livello professionale, in coerenza con i requisiti e i criteri minimi stabiliti a livello nazionale;

b) le condizioni, i requisiti e le modalità per il rilascio e il rinnovo del patentino d'idoneità previsto dal comma 3;

c) i percorsi formativi e informativi a prevalente carattere pratico-applicativo, comprensivi dei relativi requisiti di accesso, realizzati, di norma, attraverso la struttura provinciale competente in materia di foreste demaniali;



d) i criteri per il riconoscimento delle equivalenze tra percorsi formativi attivi in ambito forestale realizzati sul territorio nazionale e dell'Unione europea.

3. Il patentino d'idoneità previsto dall'art. 61 è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, è personale ha una durata decennale che decorre dalla data di rilascio ed è rinnovabile. Il patentino perde la sua validità, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

4. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre le spese relative ai corsi, nonché quelle per lo svolgimento di attività dimostrative, a carico del bilancio della Provincia.

5. Per facilitare la frequenza ai corsi la Provincia può assicurare la fruizione agevolata di servizi ed erogare sussidi ai partecipanti che non godono di retribuzione derivante da rapporto di lavoro o di altre agevolazioni,

6. A tutti i frequentanti che ne sono privi la Provincia garantisce l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali.»

5. L'art. 102-*bis* della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è abrogato.

6. La deliberazione prevista dall'art. 102, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come inserito dal presente articolo, determina la data di applicazione dell'art. 102 e i criteri per il riconoscimento della validità dei percorsi formativi realizzati in Provincia di Trento prima della predetta data. I patentini d'idoneità rilasciati dalla struttura provinciale competente in materia di foreste prima della medesima data conservano la loro validità fino alla loro naturale scadenza e sono rinnovabili.

#### Art. 18.

*Modificazioni della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019)*

1. Nel comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La conformità può essere assicurata anche con opere provvisorie secondo quanto previsto dalla normativa statale. Resta fermo l'obbligo di adeguamento delle strutture alla vigente disciplina in caso di interventi di ristrutturazione.»

2. Nel comma 5 dell'art. 6 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 le parole: «e le eventuali deroghe» sono soppresse.

3. Alla fine del comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 sono aggiunte le parole: «, secondo la disciplina dell'Unione europea in materia di marchi».

#### Art. 19.

*Integrazione dell'art. 31 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).*

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: «e in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro».

#### Art. 20.

*Modificazioni dell'art. 36-ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

1. Al comma 4 dell'art. 36-*ter* 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei.» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 79 dello Statuto, per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica mediante l'aggregazione e la centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei della Provincia e degli altri enti previsti dall'art. 79 dello Statuto, in luogo di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad eccezione delle categorie merceologiche in ambito sanitarie;

b) le parole: «, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 39-*bis*, comma 1-*bis*, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006,» sono soppresse;

c) dopo le parole: «con le modalità stabilite dal comma 5» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 32, comma 4-*sexies*, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

2. Al comma 5 dell'art. 36-*ter* 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nel rispetto della disciplina statale, oppure» sono soppresse;

b) le parole: «L'obbligo di ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso»;

c) alla fine del comma sono inserite le parole: «o nei casi previsti dall'art. 32, comma 4-*sexies*, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016».

3. Al comma 6 dell'art. 36-*ter* 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.a. o, in subordine.» sono soppresse;

b) dopo le parole: «secondo le disposizioni di quest'articolo.» sono inserite le seguenti: «Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP S.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5.»

4. Nel comma 6-*bis* dell'art. 36-*ter* 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, dopo le parole: l'organismo di rappresentanza degli stessi» sono inserite le seguenti: «, nonché le strutture operative della protezione civile di cui all'art. 4, comma 1, lettere g), h) e i) della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento);»



## Art. 21.

*Modificazione dell'art. 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

1. Nel comma 3-*bis* dell'art. 39 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole: «La Provincia pubblica il bando di gara entro il: 31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «La Provincia pubblica il bando di gara entro otto mesi dalla conclusione del procedimento di valutazione del piano decennale 2018-2027 di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.»

## Art. 22.

*Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015), e della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007).*

1. Il comma 3. dell'art. 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è abrogato.

2. Nell'alinea del comma 9 dell'art. 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «e confluiscono nel rapporto istruttorio» sono, soppresse.

3. All'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5 le parole: «Ai fini della VIA e del rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP» sono soppresse;

b) nel comma 6 le parole: «, in «questi casi il mancato rilascio di detti provvedimenti comporta il diniego del PAUP» sono soppresse;

c) alla fine del comma 8 sono inserite le parole: «Resta fermo il rispetto del termine di conclusione della conferenza di servizi previsto dal comma 1.»;

d) i commi 7, 9 e 11 sono abrogati.

4. Il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 è abrogato.

5. All'art. 13-*bis* della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: «Il PAUP è rilasciato» sono inserite le seguenti: «dalla struttura provinciale competente»;

b) nel comma 2 le parole: «Il PAUP è adottato dalla Giunta provinciale entro il termine di venti giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di servizi disciplinata dall'art. 12, sulla base del rapporto istruttorio redatto dalla struttura provinciale competente.» sono soppresse.

6. All'art. 13-*quinques* della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con riguardo all'autorizzazione all'apprestamento delle piste da sci e alla concessione di linee funiviarie, il titolo edilizio è rilasciato al proponente che ha la disponibilità dell'area.»;

b) alla fine del comma 6 sono inserite le parole: «Se durante il procedimento per il rilascio del PAUP al progetto sono apportate modifiche sostanziali, si applica l'art. 97, comma 4-*bis*, della legge provinciale per Governo del territorio 2015.»;

c) i commi 4, 5 e 7 sono abrogati.

7. All'art. 54 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il comune, entro il termine previsto dal comma 1, può prorogare l'efficacia dei piani attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista pubblico-privata non ancora scaduti per un periodo di tempo non superiore a tre anni in caso di particolare complessità delle opere di urbanizzazione previste nei piani medesimi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 con riguardo alla durata dei vincoli preordinati all'espropriazione.»;

b) nel comma 4 dopo le parole: «mediante l'approvazione di una variante al PRG» sono inserite le seguenti: «o mediante l'approvazione di un piano attuativo con effetto di adozione di variante al PRG» e dopo le parole: «rimasta inattuata.» sono inserite le seguenti: «Non è necessario acquisire nuovamente il parere della CPC sulla qualità architettonica ai sensi dell'art. 51, comma 1, se i contenuti del piano attuativo presentato sono uguali a quelli del piano scaduto, su cui la CPC ha già espresso il suo parere.»

8. All'art. 90 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-*bis*) in alternativa alla lettera b) la cooperativa stipula con il comuni una convenzione in cui impegna ad assegnare, entro la fine dei lavori, le unità abitative a soci in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento dell'esenzione per la prima abitazione, prestando idonea garanzia finanziaria»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Con la convenzione prevista dal comma 3, lettera b-*bis*), la cooperativa, impegna a pagare, in caso di violazione, l'intero contributo di costruzione e a consegnare al comune, prima, della fine dei lavori, le dichiarazioni dei soci riguardanti il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento dell'esenzione per la prima abitazione e l'assunzione dell'obbligo a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.».



9. Dopo il comma 4 dell'art. 97 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 è inserito il seguente,:

«4-bis. Se il consiglio comunale esprime il suo parere prima della presentazione della domanda di provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP) ai sensi dell'art. 13-*quinquies*, comma 6, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e il progetto subisce modifiche sostanziali e rilevanti durante il procedimento per il rilascio del PAUP la pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 5, della predetta legge è valida anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3 e le osservazioni sono trasmesse dalla struttura provinciale competente in materia di valutazioni ambientali. Se lo chiede il rappresentante del comune in sede di conferenza di servizi, a eccezione dei casi in cui le modificazioni richieste rispettino i limiti delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 92, il consiglio comunale si pronuncia nuovamente entro il termine indicato dalla struttura provinciale competente in materia di valutazioni ambientali, non superiore a quarantacinque giorni. In mancanza di tale richiesta, o Sì, il consiglio comunale non si esprime nel termine indicato, si considera valido e pertinente il parere precedentemente acquisito. Resta fermo il rispetto del termine di conclusione della conferenza di servizi previsto dall'art. 12, comma 1, della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013.»

10. Alla fine del comma 1-*bis* dell'art. 44-*undecies* della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: «Questo comma si applica dopo l'adeguamento del PRG al piano del parco ai sensi dell'art. 114-*ter*, comma 2.»

#### Art. 23.

*Modificazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987).*

1. Nella lettera *f*) del comma 1 dell'art. 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: «1.500 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 metri cubi».

#### Capo V

##### DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TURISMO

#### Art. 24.

*Inserimento dell'art. 16 quater nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002).*

1. Dopo l'art. 16-*ter* della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

«Art. 16-*quater* (Comunicazione sui contributi concessi da parte dei comuni per la promozione dell'ambito turistico locale). – 1. I comuni possono partecipare al finanziamento delle attività di promozione turistica di cui all'art. 9, comma 1, svolte dai soggetti di cui agli articoli

9 e 12-*quater* e contenute nei programmi di attività di tali soggetti e che siano coerenti con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall'art. 2. I comuni comunicano tali finanziamenti alla Provincia anche ai fini degli articoli 9, comma 8, e 12-*sexies*.»

#### Art. 25.

##### Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello, della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia

Trento, 23 dicembre 2019

*Il Presidente della Provincia: FUGATTI*

20R00076

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2020, n. 08/Pres.

**Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni anche non appartenenti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 29 gennaio 2020)*

#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, come modificato dall'art. 41 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6, che autorizza l'amministrazione a concedere esclusivamente a favore dei comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, titolari di diritti di proprietà delle malghe ubicate sul territorio regionale all'atto della domanda, contributi straordinari finalizzati alla copertura delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici;

Visto il testo del «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai comuni anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici, in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019)» e ritenuto di emanarlo;



Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2238;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai comuni anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici, in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai comuni anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).**

(Omissis).

Art. 1.

*Oggetto, finalità e regime di aiuto*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per interventi di riqualificazione di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici, in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019).

2. I contributi riguardanti gli interventi di riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze sono concessi nel rispetto di quanto previsto all'art. 29 «Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole» del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 193/1 di data 1º luglio 2014.

3. I contributi riguardanti gli interventi di riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regio-

lamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

4. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, le informazioni relative al presente regime di aiuti sono pubblicate sul sito web regionale, alla sezione specificamente dedicata agli aiuti di Stato concessi nei settori agricoltura, foreste e pesca e consultabile al seguente link: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/aiuti-stato/FOGLIA7>

Art. 2.

*Soggetti beneficiari e requisiti*

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 17 della legge regionale n. 29/2018, i beneficiari del contributo sono i comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, titolari di diritti di proprietà di malghe ubicate nel territorio regionale all'atto della domanda.

2. Ai fini del rispetto della disposizione di cui al regolamento (UE) 702/2014, art. 1, paragrafo 6, i beneficiari non possono essere soggetti che versano in condizioni di difficoltà, come definiti dall'art. 2, punto 14 del medesimo regolamento.

Art. 3.

*Iniziativa finanziabili*

1. Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, gli aiuti sono concessi per il recupero delle malghe riconosciute quale patrimonio culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, poichè edificate da più di settanta anni e opera di autore non più vivente, ovvero in quanto situate in aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui al piano paesaggistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres.

2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi finalizzati all'acquisto di impianti ed attrezzature nonché quelli destinati ad aumentare la capacità produttiva.

3. Sono esclusi dal finanziamento interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi volumi e nuovi manufatti, gli interventi riguardanti le aree esterne, nonché le opere di infrastrutturazione del complesso malghivo (opere per viabilità, per adduzione di acqua, luce ecc.).

4. Ogni comune può presentare una sola domanda di contributo per ogni complesso malghivo di proprietà.

5. L'eventuale impiego di legname nei lavori di riqualificazione per la parte edilizia, deve essere fornito da imprese in possesso della certificazione della catena di custodia del prodotto legnoso a garanzia della sostenibilità e tracciabilità della materia legnosa.

Art. 4.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per lavori realizzati successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti tipologie:

a) lavori a misura e a corpo;

b) rilievi, accertamenti e indagini, nel limite previsto dall'art. 56, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici);


c) imprevisti nel limite previsto dall'art. 56, comma 2 della legge regionale n. 14/2002;

d) accantonamenti di legge;

e) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed alle conferenze di servizi;

f) spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera ed alla contabilità;

g) spese per commissioni giudicatrici;



h) spese per pubblicità di gara;

i) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

l) imposta sul valore aggiunto (IVA) solo se definitivamente sostenuta e non recuperabile dal beneficiario.

2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili secondo la disciplina di cui all'art. 56, comma 2 della legge regionale n. 14/2002. Il beneficiario è autorizzato ad utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 56, comma 4 della legge regionale n. 14/2002.

3. Tra le spese tecniche, generali e di collaudo non sono in ogni caso ammissibili a contributo le spese di progettazione qualora le stesse siano già state oggetto di finanziamento ai sensi dell'art. 2, commi da 115 a 122 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e dell'art. 2, commi da 85 a 92 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017).

#### Art. 5.

##### *Cumulabilità e divieto di cumulo*

1. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative europee, statali e regionali, che costituiscono o meno aiuti di Stato, sulle spese ammesse a contributo e riportate nel decreto di concessione di cui all'art. 9, comma 4.

#### Art. 6.

##### *Ammontare del contributo*

1. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) 702/2014, l'ammontare del contributo per gli interventi di riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze è determinato nella misura del 100 per cento dei costi ammissibili.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013, l'ammontare del contributo per gli interventi di riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze è determinato nella misura del 100 per cento dei costi ammissibili, fermi restando i limiti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo.

3. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'art. 9, comma 2.

#### Art. 7.

##### *Presentazione della domanda*

1. La domanda di contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche- Servizio coordinamento politiche per la montagna, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (Pec), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di Pec montagna@certregione.fvg.it prima dell'avvio dei lavori di riqualificazione relativi all'infrastruttura e comunque entro il 30 aprile 2020.

2. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della Pec che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.

3. La domanda si intende validamente inviata se:

a) inviata dall'indirizzo Pec del comune richiedente;

b) sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata ed inviata tramite Pec, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.

4. La domanda, secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante del comune a pena di inammissibilità.

5. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva dell'opera da realizzare, quadri economici per ciascuna tipologia di intervento (adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze / adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze) e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori (con particolare riferimento alla data prevista per l'approvazione del progetto definitivo), sottoscritti dal responsabile unico del procedimento. Le spese per la realizzazione delle eventuali opere comuni e per le spese tecniche generali e di collaudo comuni devono essere ripartite quota parte ed in modo proporzionale all'entità di ciascuna delle due tipologie di cui sopra. I quadri economici devono essere redatti secondo l'allegato C;

b) dichiarazione del legale rappresentante relativa alla proprietà dell'immobile oggetto di intervento, con indicazione specifica dei relativi estremi catastali;

c) relazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10, redatta secondo l'allegato B, corredata da idonea documentazione ivi indicata, sottoscritta dal responsabile unico del procedimento.

d) autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione della domanda di contributi, deliberata dall'organo competente;

e) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante gli aiuti «*de minimis*» concessi, redatta secondo l'allegato D;

f) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede ai singoli comuni interessati le necessarie integrazioni qualora ciò risulti necessario al fine della conclusione dell'istruttoria e della valutazione della domanda di contributo.

#### Art. 8.

##### *Comunicazione di avvio del procedimento*

1. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### Art. 9.


##### *Procedimento contributivo*

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

2. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata entro centottanta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Con la graduatoria di cui al comma 2 sono altresì indicate come non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 2 e 3, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di valutazione definiti dall'articolo 10.

4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario, entro novanta giorni dall'approvazione della graduatoria di finanziamento.



5. La concessione del contributo è subordinata alla registrazione dell'aiuto nel registro nazionale aiuti ed alla relativa verifica del rispetto del massimale di cui all'art. 3, par. 2 del regolamento (UE) 1407/2013.

#### Art. 10.

##### *Criteria di valutazione e formazione della graduatoria*

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 2 e 3.

2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata in applicazione dei seguenti criteri, tra loro cumulabili:

a) presentazione da parte del singolo comune di:

1) una sola domanda di contributo per un solo insediamento malghivo punti 40;

2) due domande di contributo a valere su due insediamenti malghivi punti 10;

3) più di due domande di contributo punti 0;

b) interventi che prevedono una spesa complessiva:

1) fino ad euro 100.000,00 punti 30;

2) da euro 100.001,00 ad euro 250.000,00 punti 15;

3) da euro 250.001,00 ad euro 400.000,00 punti 7;

4) da euro 400.001,00 ad euro 600.000,00 punti 3;

5) oltre euro 600.001,00 punti 0;

c) interventi per i quali, al momento della presentazione della domanda, è presente il progetto esecutivo approvato: punti 15;

d) in relazione ai seguenti settori di intervento: a) alloggio del personale; b) ricovero del bestiame; c) trasformazione e d) vendita dei prodotti caseari:

1) interventi che interessano due dei settori sopra indicati: punti 2;

2) interventi che interessano tre dei settori sopra indicati: punti 3;

3) interventi che interessano quattro dei settori sopra indicati: punti 4;

e) interventi che interessano siti di Natura 2000 e parchi e riserve naturali regionali punti 5;

f) interventi in comuni in possesso di certificazione per la gestione forestale sostenibile qualora proprietari forestali: punti 3;

g) interventi ricadenti in zona di svantaggio socio-economico come individuati dalla delibera della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, nella quale è classificato il comune proponente l'intervento:

1) zona A punti 1;

2) zona B punti 2;

3) zona C punti 3;

h) interventi aventi ad oggetto malghe che negli ultimi vent'anni sono state oggetto di monticazione: punti 40;

3. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

#### Art. 11.

##### *Termini di inizio ed ultimazione dei lavori*

1. I termini di inizio e fine dei lavori, ai sensi dell'art. 64-bis della legge regionale n. 14/2002, sono fissati dall'organo concedente il contributo.

2. Il termine di rendicontazione, ai sensi dell'art. 62, comma 1, della legge regionale n. 14/2002, è fissato nel decreto di concessione del contributo.

3. I termini per l'inizio e la fine dei lavori, nonché di rendicontazione, possono essere prorogati su istanza motivata del beneficiario.

4. Le date effettive di inizio e fine lavori sono tempestivamente comunicate dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna.

#### Art. 12.

##### *Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione*

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il beneficiario ha l'obbligo di richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio prima di poter procedere all'esecuzione delle opere, autorizzazione che lo stesso è tenuto a trasmettere in copia all'amministrazione regionale.

2. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del collaudo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere l'immobile per il suddetto periodo, sia i beni oggetto dell'intervento.

3. Il beneficiario dispone qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di soggetti terzi per la gestione della malga mediante procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti ed impegna inoltre il soggetto individuato attraverso le stesse, quale gestore, a vendere quanto da lui prodotto, all'interno della malga oggetto di finanziamento, su base aperta, trasparente, non discriminatoria ed a prezzi di mercato.

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'intervento*

1. Le modifiche all'intervento finanziato che incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, non sono ammesse.

2. In tutti gli altri casi le modifiche all'intervento finanziato sono tempestivamente comunicate al Servizio, corredate dalla documentazione tecnica alla modifica progettuale, una relazione illustrativa, quadri economici aggiornati e una dichiarazione che la modifica intervenuta non incide sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi, al fine di procedere all'eventuale rideeterminazione del contributo.

3. Le modifiche non comportano in alcun modo la rideeterminazione in aumento del contributo concesso.

#### Art. 14.

##### *Rendicontazione ed erogazione del contributo a titolo di acconto e di saldo*


1. Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 14/2002, il contributo viene erogato, previa richiesta da parte del comune beneficiario, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento.

2. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione, entro novanta giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto, verrà disposta l'erogazione del saldo.

3. La rendicontazione della spesa sostenuta a titolo di saldo deve essere presentata entro sei mesi dalla data di conclusione dell'intervento, secondo le modalità dettate dall'art. 42, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000.

4. La liquidazione del contributo è subordinata all'acquisizione da parte dell'amministrazione regionale nel registro nazionale degli aiuti di Stato della Visura Deggendorf che accerti che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno.

5. Qualora a seguito della verifica effettuata da parte dell'amministrazione regionale nel registro nazionale degli aiuti di Stato risulti che il beneficiario del contributo sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il



mercato interno, lo stesso è tenuto alla restituzione dell'aiuto oggetto di recupero entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dall'avvenuto accertamento, a pena di revoca del contributo di cui al presente regolamento.

6. Il beneficiario presenta la documentazione ai fini dell'erogazione del contributo esclusivamente via Pec.

#### Art. 15.

##### *Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo*

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato conseguimento della finalità dell'intervento;
- c) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 12, comma 1;
- d) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
- e) mancato adempimento alle disposizioni dell'art. 14, comma 5;
- f) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

2. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale n. 7/2000.

3. L'amministrazione regionale riduce il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche al progetto iniziale regolarmente comunicate ed autorizzate;
- b) nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento.

#### Art. 16.

##### *Sospensione dell'erogazione del contributo*

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 47 della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 17.

##### *Ispesioni e controlli*

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, l'amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

#### Art. 18.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato e, in particolare, ai seguenti riferimenti normativi:

- a) regolamento (UE) 702/2014;
- b) regolamento (UE) 1407/2013;
- c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41;
- d) legge regionale n. 7/2000;
- e) legge regionale n. 14/2002;

f) legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

g) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

#### Art. 19.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

**20R00071**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2020, n. **09/Pres.**

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 0150/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 29 gennaio 2020)*


#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che, all'art. 41, dispone l'istituzione del Fondo per l'autonomia possibile e l'assistenza a lungo termine, rivolto a persone residenti in regione che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;

Atteso che, ai sensi del comma 3 dell'art. 41, il Fondo è formato con risorse regionali e nazionali, nonché con risorse provenienti dalla fiscalità generale ed eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati e che alla ripartizione tra gli enti gestori del servizio sociale dei comuni si provvede secondo criteri stabiliti con regolamento regionale;

Visto il proprio decreto n. 0150/Pres. del 30 giugno 2017 recante «Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6»;

Vista la deliberazione n. 1885 del 7 novembre 2019, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006,



n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 0150/Pres» ed è stato avviato l'iter per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Visto il parere favorevole del CAL, di cui all'estratto verbale n. 47/2019 riferito alla riunione n. 15 del 16 dicembre 2019;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 0150/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2295 del 30 dicembre 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 0150/Pres.», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 0150/Pres.**

(Omissis).

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 0150/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6).

Art. 2.

*Modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2017, le parole «le risorse stanziare per l'annualità successiva nel bilancio pluriennale della Regione sono così suddivise» sono sostituite dalle parole «un importo equivalente alle risorse stanziare per l'annualità successiva nel bilancio pluriennale della Regione è così suddiviso».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2017, è aggiunto il seguente:

1-bis. Al fine di consentire agli EEGG una ottimale gestione della continuità dei casi in carico e prevenire la formazione di liste d'attesa, qualora vi sia disponibilità di risorse sugli appositi capitoli di spesa, a ogni singolo Ente gestore può essere contestualmente assegnato un importo aggiuntivo secondo le modalità definite all'art. 4.

Art. 3.

*Modifica dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2017*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2017, sono inseriti i seguenti:

3-bis. L'importo aggiuntivo di cui all'art. 3, comma 1-bis, è così ripartito:

a) qualora con il riparto di cui all'art. 3, comma 1, venga assegnato un importo inferiore al 90 per cento di quanto concesso complessivamente a valere sul corrente esercizio finanziario, all'Ente gestore viene assegnato un importo aggiuntivo pari al 70 per cento dello scostamento rilevato; tale importo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui non vi sia una sufficiente disponibilità di risorse;

b) qualora con il riparto di cui all'art. 3, comma 1, venga assegnato un importo almeno pari al 90 per cento di quanto concesso complessivamente a valere sul corrente esercizio finanziario, all'Ente gestore non viene assegnato alcun importo aggiuntivo.

3-ter. L'importo aggiuntivo non è vincolato a quote riservate e può essere liberamente utilizzato dagli EEGG per ogni tipologia di intervento FAP previsto nel decreto del Presidente della Regione n. 7/2015.

Art. 4.

*Modifica dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2017*

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2017 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione può richiedere ulteriori dati di rilevanza informativo-statistica aventi finalità di monitoraggio.»

Art. 5.

*Norme transitorie*

1. In via di prima applicazione, per il solo anno 2020, l'eventuale importo aggiuntivo di cui all'art. 3, comma 1-bis, viene assegnato con provvedimento successivo al riparto parametrico di cui all'art. 3, comma 1.


Art. 6.

*Entrata in vigore*


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

*Visto, il Presidente:* FEDRIGA

20R00072



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 5 1 6 \*

€ 2,00

